CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI MONTALTO UFFUGO (COMUNE CAPO FILA) E ROVITO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2023 il giorno ____del mese di_____, tra

• Il Comune di Montalto Uffugo , C.F. _____(SEGRETERIA GENERALE) legalmente rappresentato dal Sindaco, avv. Pietro Caracciolo

• Il Comune di Rovito , C.F. _____(classe IV^) legalmente rappresentato dal Sindaco, Sig. De Santis Giuseppe si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Montalto Uffugo , con delibera di C.C. n. _____del_____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Rovito , con delibera di C.C. n. _____del _____hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE I Comuni di Montalto Uffugo ,(Classe Segreteria Generale), e di Rovito (classe IV), tutti della provincia di Cosenza , nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 465/97, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE Il Comune di Montalto Uffugo assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata decorre dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque), a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione. La convenzione può essere sciolta anticipatamente esclusivamente per una delle seguenti cause:

• scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali contraenti;

• recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare e da notificare alle altre amministrazioni comunali contraenti. Il provvedimento di recesso unilaterale avrà effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte del Comune Capo – convenzione, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso.

• sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento del Segretario Comunale titolare presso altra sede (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto le amministrazioni comunali contraenti potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi. Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata seguendo la medesima stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare. Non è consentita la durata a tempo indeterminato.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo , sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con il Sindaco del Comune di Rovito . In mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa. Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire,

d’intesa tra loro e con l’accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare. Qualora non si addivenga all’accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l’intesa, quest’ultimo resta titolare del Comune capo - convenzione.

ART. 5–REVOCA DEL SEGRETARIO La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo , sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d’ufficio avvenga nell’altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO L’orario di servizio viene ripartito in proporzione tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei due comuni ed il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

L’orario di lavoro si intende pari a 36 ore settimanali che di norma risulta ripartito tra i due enti per come segue:

a) 75% a carico del Comune di Montalto Uffugo ; corrispondenti ad almeno 27 ore a settimana

b) 25% a carico del Comune di Rovito , corrispondenti a 9 ore settimanali, di norma il mercoledì.

ART. 7 -TRATTAMENTO ECONOMICO I rapporti finanziari fra gli enti convenzionati sono ispirati al principio di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri. Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il Comune di Montalto Uffugo , sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare, comprensivi della maggiorazione retribuzione di posizione e retribuzione di risultato correlate rispettivamente all’attribuzione responsabilità aggiuntive di uffici o servizi - ex art. art. 41.4 CCNL 16/05/2001, Accordo 22.12.2003, Accordo 13.01.2009 di attuazione di attuazione dell’art. 41, comma 4, del Contratto del 2001 e al conseguimento degli obiettivi assegnati, ex art.42 del C.C.N.L. del 16.05.2001, predeterminati da ciascun Comune contraente, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Nel caso di missioni svolte nell’interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall’Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Rovito , il rimborso delle spese di viaggio come per legge. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di Rovito , sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione di Montalto Uffugo , seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di Rovito , comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno. Viene autorizzato l’uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio. In materia di ripartizione e liquidazione dei diritti di rogito inerenti l’attività ex art. 97, comma 4, lettera c) del D.lgs.n. 267/2000, al Segretario Comunale che, su richiesta dell’Ente, roga i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, sono dovuti i diritti di rogito nella misura integrale del 100% e nei limiti di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento, ove spettanti. A tal fine ciascun Comune aderente provvederà alla liquidazione delle spettanze al Segretario Comunale, nei limiti di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento.

ART. 8 – ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE Tutte le spese concernenti l’Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall’art. 7 - comma 3 -saranno ripartite come segue:

a) 75% a carico del Comune di Montalto Uffugo ; corrispondenti ad almeno 27 ore a settimana

b) 25% a carico del Comune di Rovito , corrispondenti a 9 ore settimanali di norma il mercoledì.
Al Segretario Comunale, a compensazione del maggior lavoro, ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria di categoria e previa adeguata valutazione verrà corrisposta l'indennità aggiuntiva pari al 25% dello stipendio in godimento.
Il Comune di Montalto Uffugo comunicherà ogni trimestre al Comune di Rovito il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Rovito provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale, titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario Comunale, previa istanza del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo in accordo con il Sindaco del Comune di Rovito, incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oppure dal Vice Segretario del Comune di Montalto Uffugo , senza compensi aggiuntivi.
ART.10 REGISTRAZIONE La presente scrittura è redatta in due esemplari originali ed è da registrarsi in caso d'uso.
ART. 13–MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.
ART. 14 - NORMA DI CHIUSURA Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Comune di Montalto Uffugo : Il Sindaco avv. Pietro Caracciolo

Comune di Rovito: Il Sindaco Sig. Giuseppe De Santis